

DETERMINA N. 34/22/SPF

**ATTO DI ACCERTAMENTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ MAIL
EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L. DEL CONTRIBUTO DOVUTO
ALL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI PER
L'ANNO 2022**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato*”;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)*”;

VISTO, in particolare, l’art. 1, comma 65, della legge n. 266 del 2005, il quale stabilisce che, a decorrere dall’anno 2007, le spese di funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni “*sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente all’Autorità*”;

VISTO l’art. 1, comma 66, della citata legge n. 266 del 2005, che fissa in sede di prima applicazione, per l’anno 2006, “*l’entità della contribuzione in misura pari all’1,5 per mille dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della presente legge stabilendo che, per gli anni successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dall’Autorità*”

per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera”;

CONSIDERATO che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 30 luglio 2021, n. 21961, hanno qualificato il contributo dovuto per le spese di funzionamento dell’Autorità come tributo;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTA la delibera n. 261/21/CONS, del 29 luglio 2021, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli Uffici di secondo livello*”;

VISTA la delibera n. 378/21/CONS, del 18 novembre 2021, recante “*Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2022 dai soggetti che operano nel settore dei servizi postali*” con la quale è stata fissata la misura della contribuzione nell’1,35‰ dei ricavi conseguiti nel settore dei servizi postali, come risultanti nell’ultimo bilancio approvato prima della adozione della delibera;

VISTI gli allegati alla citata delibera n. 378/21/CONS, relativi al “*Modello telematico e istruzioni per il versamento del contributo dovuto all’Autorità per l’anno 2022 dai soggetti che operano nel settore dei servizi postali*”, con i quali l’Autorità ha predisposto un apposito modello telematico per la dichiarazione dei dati anagrafici ed economici dei contribuenti, nonché le istruzioni per la sua compilazione;

VISTA la dichiarazione, ai sensi e per gli effetti della delibera n. 378/21/CONS, della società Mail Express Poste Private s.r.l., C.F. 01436910671, con sede legale in Roma, via Lima, n. 28, acquisita con prot. n.81820 dell’8 marzo 2022, con la quale la società ha quantificato il contributo dovuto in euro 5.281,69 (cinquemiladuecentottantuno/69);

RILEVATO che la suddetta società, nonostante abbia trasmesso la dichiarazione per l’anno 2022, non ha versato il contributo dovuto per le spese di funzionamento dell’Autorità, secondo quanto stabilito dalla delibera n. 378/21/CONS e come dalla stessa quantificato in sede di dichiarazione;

VISTA la nota di sollecito prot. n. 117560 del 6 aprile 2022, notificata a mezzo di posta elettronica certificata in pari data, con la quale il Servizio programmazione finanziaria e bilancio ha invitato la Mail Express Poste Private s.r.l. a provvedere, entro il 21 aprile 2022, al pagamento del contributo dovuto per l’anno 2022, quantificato in euro 5.281,69 (cinquemiladuecentottantuno/69), oltre agli interessi legali;

CONSIDERATO che la Mail Express Poste Private s.r.l. non ha tuttora provveduto al pagamento del contributo dovuto;

CONSIDERATO che, sulle somme dovute, gli interessi legali sono calcolati a decorrere dalla scadenza dei termini previsti per il versamento del contributo, così come previsti nelle delibere annuali dell'Autorità, al fine di assicurare il corretto equilibrio del sistema nei confronti degli operatori che hanno tempestivamente versato quanto dovuto e di garantire la parità di trattamento degli stessi;

RILEVATO, pertanto, che Mail Express Poste Private s.r.l. deve versare all'Autorità, per l'anno 2022, un contributo complessivamente pari a euro 5.305,75 (cinquemilatrecentocinque/75), così composto:

	euro
Contributo 2022	5.281,69
Interessi legali	24,06
Totale	5.305,75

ACCERTA

il mancato versamento da parte della società Mail Express Poste Private s.r.l., C.F. 01436910671, con sede legale in Roma, via Lima, n. 28, del contributo dovuto per le spese di funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni relativo all'anno 2022, secondo quanto disposto dalla delibera n. 378/21/CONS del 18 novembre 2021, per un ammontare pari a euro 5.305,75 (cinquemilatrecentocinque/75), inclusi gli interessi legali;

INTIMA

alla predetta società di pagare, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, 5.305,75 (cinquemilatrecentocinque/75) euro, comprensivi degli interessi legali, a titolo di contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2022.

L'importo di 5.305,75 (cinquemilatrecentocinque/75) euro dovrà essere versato sul c/c bancario identificato dal codice IBAN IT59S0542404297000000000582, intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, evidenziando nella causale, oltre all'indicazione "*Contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2022*", anche la ragione sociale, la partita IVA e/o il codice fiscale.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Servizio programmazione finanziaria e bilancio, via Isonzo 21/b, 00198 Roma, ovvero via PEC all'indirizzo agcom@cert.agcom.it, quietanza dell'avvenuto pagamento.

In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l'Autorità procederà alla riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente.

Il presente atto può essere impugnato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Il direttore
Loredana Vajano